

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 150/2003 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2003
che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si basa su un'unione doganale che richiede l'applicazione coerente della tariffa doganale comune alle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi in tutti gli Stati membri, a meno che provvedimenti comunitari specifici non dispongano altrimenti.
- (2) È nell'interesse della Comunità nel suo insieme che gli Stati membri siano in grado di dotare le proprie forze militari delle armi e delle attrezzature militari più adeguate e tecnologicamente più progredite. Tenuto conto dei rapidi sviluppi tecnologici che caratterizzano questo settore industriale su scala mondiale, è pratica comune delle autorità degli Stati membri incaricate della difesa nazionale acquisire armi e materiale militare da produttori o altri fornitori situati in paesi terzi. Considerato l'interesse di sicurezza degli Stati membri, è compatibile con gli interessi della Comunità che alcune di tali armi e attrezzature possano essere importate in esenzione da dazio.
- (3) Al fine di assicurare l'applicazione coerente di tale sospensione dei dazi è opportuno redigere un elenco comune di armi e attrezzature militari ammissibili alla sospensione dei dazi. È inoltre opportuno, considerata la natura specifica dei prodotti in questione, che le parti, componenti o sottounità destinate a essere incorporate o adattate alle merci incluse nel suddetto elenco o per la riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di tali merci, nonché le merci destinate a essere utilizzate per la formazione e per il collaudo di merci incluse nel suddetto elenco possano essere importate in esenzione doganale. Le importazioni di attrezzature militari non disciplinate dal presente regolamento sono soggette ai pertinenti dazi in conformità della tariffa doganale comune.

- (4) Tenuto conto delle diverse strutture organizzative delle autorità competenti negli Stati membri, è necessario definire, esclusivamente a fini doganali, le utilizzazioni finali dei materiali importati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾ e delle relative disposizioni di applicazione (qui di seguito denominato «codice doganale»). Al fine di limitare l'onere amministrativo per le autorità interessate, è opportuno stabilire un termine per i controlli doganali delle utilizzazioni finali.
- (5) Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell'adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l'utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione.
- (6) È necessario stabilire norme volte a fare in modo che gli Stati membri forniscano informazioni circa la quantità, il valore e il numero di certificati rilasciati e le modalità per l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all'importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi.

⁽¹⁾ GU C 265 del 12.10.1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Articolo 2

1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni delle merci elencate nell'allegato I sono totalmente sospesi quando tali merci sono utilizzate dalle forze militari di uno Stato membro, o per conto di dette forze, individualmente o in cooperazione con altri Stati, per difendere l'integrità territoriale dello Stato membro o partecipare a operazioni internazionali di mantenimento o di sostegno della pace o per altri fini militari quali la protezione dei cittadini della Comunità europea da disordini sociali o militari.

2. I suddetti dazi sono sospesi totalmente anche per:

- a) le parti, componenti o sottounità importate per essere incorporate o adattate alle merci incluse nell'elenco di cui agli allegati I e II o le relative parti, componenti o sottounità o per la riparazione, rimessa a nuovo o manutenzione di tali merci;
- b) le merci importate per essere utilizzate a fini di addestramento o per il collaudo delle merci incluse nell'elenco di cui agli allegati I e II.

3. Le merci importate quali definite nell'allegato I e nel paragrafo 2 del presente articolo sono soggette alle condizioni in materia di utilizzazione finale di cui agli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e delle relative disposizioni di applicazione. Il controllo doganale dell'utilizzazione finale termina tre anni dopo la data dell'immissione in libera pratica.

4. L'utilizzazione delle merci elencate nell'allegato I a fini di addestramento o l'utilizzazione temporanea di tali merci nel territorio doganale della Comunità da parte delle forze militari o di altre forze a fini civili a causa di calamità naturali o impreviste non costituisce una violazione dell'utilizzazione finale di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. La richiesta di entrata per l'immissione in libera pratica di merci per le quali viene chiesto il beneficio della sospensione dei dazi a norma dell'articolo 2 è accompagnata da un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro alle cui forze militari sono destinate le merci. Il certificato di cui all'allegato III va presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione unitamente alle merci a cui si riferisce. Esso può sostituire la dichiarazione in dogana di cui agli articoli da 59 a 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d'importazione a tale scopo. In tali casi l'autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i

6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati.

3. Ai fini del rilascio e della presentazione del certificato alle autorità doganali o ad altre autorità incaricate dello sdoganamento possono essere utilizzate tecniche di trattamento dei dati conformemente all'articolo 292, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle merci importate elencate nell'allegato II.

Articolo 4

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, qualsiasi diversione di merci elencate nell'allegato I e all'articolo 2, paragrafo 2, dall'uso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad un altro uso nel periodo di controllo doganale è notificato dall'autorità competente che rilascia il certificato o che utilizza le merci alle autorità doganali del suo Stato membro conformemente agli articoli 21 e 87 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro indica alla Commissione l'autorità competente per il rilascio del certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ed invia un esemplare del timbro da essa usato. Ogni Stato membro trasmette inoltre alla Commissione il nome dell'autorità che può svincolare le merci importate nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli altri Stati membri.

2. Se l'immissione delle merci in libera pratica avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il certificato, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione ne inviano una copia all'amministrazione doganale dello Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato il certificato stesso.

Se le merci sono state svincolate da altre autorità conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il certificato, tali autorità ne inviano una copia direttamente alle autorità che hanno rilasciato il certificato stesso.

3. L'autorità di ciascuno Stato membro autorizzata a rilasciare il certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, conserva una copia dei certificati rilasciati e la prova documentale necessaria per dimostrare la corretta applicazione della sospensione per un periodo di tre anni dalla data di scadenza del controllo doganale sulle merci.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

Articolo 6

La Commissione informa gli Stati membri di ogni eventuale richiesta di uno Stato membro volta a presentare una proposta di modifica degli elenchi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro informa la Commissione sull'attuazione amministrativa del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile, i dati indicanti il numero totale di certificati rilasciati, insieme al valore totale e peso lordo delle merci importate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

ALLEGATO I

ELENCO DI ARMI ED ATTREZZATURE MILITARI PER LE QUALI SONO SOSPESI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE ⁽¹⁾

2804	8527
2825	8528
3601	8531
3602	8535
3603	8536
3604	8539
3606	8543
3701	8544
3702	8701
3703	8703
3705	8704
3707	8705
3824	8709
3926	8710
4202	8711
4911	8716
5608	8801
6116	8802
6210	8804
6211	8805
6217	8901
6305	8903
6307	8906
6506	8907
7308	9004
7311	9005
7314	9006
7326	9008
7610	9013
8413	9014
8414	9015
8415	9020
8418	9022
8419	9025
8421	9027
8424	9030
8427	9031
8472	9302
8479	9303
8502	9304
8516	9306
8518	9307
8521	9404
8525	9406
8526	

⁽¹⁾ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2003, adottati mediante il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

ALLEGATO II

ELENCO DI ARMI E ATTREZZATURE MILITARI CON UN'ALIQUTA CONVENZIONALE «ZERO» PER LE QUALI POSSONO APPLICARSI LE PROCEDURE D'IMPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 ⁽¹⁾

4901
8426
8428
8429
8430
8470
8471
8517
8524
9018
9019
9021
9026
9301

⁽¹⁾ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2003, adottati mediante il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

ALLEGATO III

CERTIFICATO RILASCIATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

COMUNITÀ EUROPEA

1. Numero e data del contratto di acquisizione	CERTIFICATO PER ATTREZZATURE AD USO MILITARE N. _____ ORIGINALE			
2.1. Importatore (nome completo e indirizzo, ivi compreso lo Stato membro)	3. AUTORITÀ EMITTENTE (prestampato)			
2.1. Consegretario (nome completo e indirizzo, ivi compreso lo Stato membro)				
NOTE A. L'originale e una copia di questo certificato devono essere presentati al momento dell'immissione in libera pratica della merce. B. L'ufficio doganale o un altro ufficio autorizzato deve conservare la copia di questo certificato, autenticare l'originale e inviarlo all'autorità emittente.				
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Numero del prodotto del contratto di acquisizione	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Numero del prodotto del contratto di acquisizione	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Numero del prodotto del contratto di acquisizione	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
5. Marca e numero di fabbricazione — Numero e tipo di colli — Numero del prodotto del contratto di acquisizione	6. Codice NC (4 cifre)		7. Peso lordo (kg)	
	8. Valore totale (in EUR):			
9. VISTO DOGANALE O DI ALTRA AUTORITÀ Numero e data dell'immissione in libera pratica: Nome dell'ufficio doganale: Luogo e data: Firma del funzionario doganale: <div style="text-align: right;">Timbro</div>	10. Scadenza della validità	Giorno	Mese	Anno
	11. Questo documento certifica che le merci soprascritte sono a uso esclusivo delle forze militari di <div style="text-align: right;">(Stato membro)</div> Luogo e data: Firma della persona autorizzata: <div style="text-align: right;">Timbro</div>			